

OGGETTO: Approvazione bilancio di previsione 2024-2026, Documento unico di programmazione sezione operativa (DUP), Nota integrativa al bilancio di cui all'allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011 e Piano degli indicatori di bilancio di cui all'art. 18 bis del D. Lgs. 118/2011.
Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 232 del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011 il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socioassistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Vista la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazione della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42)" che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 03 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale n. 18/2015, il quale prevede che *"in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale"*;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii."*;

Preso atto che l'art. 50 della citata L.P. 18/2015 (che recepisce l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo

che “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall’art. 151 possono essere rideterminati con l’accordo previsto dall’art. 81 dello Statuto speciale e dall’art. 18 del D. Lgs. 268/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”;

Visto l’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare, unitamente agli allegati, entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Richiamati gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. 6 luglio 2022, n. 7, *“Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”*;

Dato atto che il Consiglio dei Sindaci, convocato dal Sindaco di Folgaria in qualità di Sindaco del Comune di maggior consistenza demografica del territorio, in data 18 agosto 2022, ha designato all’unanimità il signor Isacco Corradi, Sindaco di Lavarone, alle funzioni di Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, giusta deliberazione n. 1 di medesima data ed ha preso atto della composizione del Consiglio dei Sindaci della Comunità, come da deliberazione n. 2 di medesima data;

Dato atto che, con deliberazione n. 1 del 20 dicembre 2022, si è preso atto della costituzione nonché della composizione dell’organo denominato “Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo” della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, in forza dell’art. 8 della L.P. 06 luglio 2022, n. 7;

Richiamato il decreto del Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri n. 33 dd. 15 novembre 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP), dello schema di bilancio di previsione per il triennio finanziario 2024-2026, unitamente a tutti gli allegati, della Nota Integrativa al bilancio di previsione 2024-2026 e del Piano degli Indicatori di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2016 e ss.mm.;

Rilevato che l’Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ha espresso parere positivo, con deliberazione n. 2 di data odierna, all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP), allo schema di bilancio di previsione per il triennio finanziario 2024-2026, unitamente a tutti gli allegati, alla Nota Integrativa al bilancio di previsione 2024-2026 ed al Piano degli Indicatori di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2016 e ss.mm., ai sensi dell’art. 15 della Legge provinciale n. 3 del 2006, così come modificata dalla legge provinciale 06.07.2022, n. 7;

Considerato che:

- ✓ Con nota dd. 26 aprile 2018, prot. n. 247786 il direttore generale della Provincia autonoma di Trento, dopo aver inquadrato sotto il profilo legislativo e statutario l’Ente Comunità di Valle, ha richiesto espressamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze un chiarimento in ordine all’assoggettamento al vincolo del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 dell’Ente Comunità di Valle;
- ✓ Con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze dd. 28 maggio 2018, Prot. n. 118191, il Ragioniere Generale dello Stato precisava che: “l’art. 9, comma 1, della legge 243 del 2012 prevede espressamente l’assoggettamento agli equilibri di bilancio di Regioni, Comuni, Province, Città Metropolitane e Province autonome di Trento e Bolzano, nulla disponendo con riferimento alle Comunità. Di conseguenza, si ritiene restino assoggettati ai citati vincoli solo gli enti di cui al richiamato art. 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012”;

- ✓ Le Comunità non sono pertanto sottoposte ai vincoli summenzionati, come peraltro confermato dalla Provincia con propria nota acquisita in atti al Prot. n. 982 dd. 02 luglio 2018;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026, i suoi allegati previsti dall'art. 171 del D. Lgs. 267/2000, tra i quali la Nota Integrativa al bilancio medesimo, volta a rappresentare la corretta e veritiera impostazione del bilancio, nonché il DUP 2024-2026, previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 ed il Piano degli Indicatori 2024-2026, così come stabilito dall'allegato 2/3 al D. Lgs. 118/2011;

Rilevato che nella Tabella dei parametri obiettivi per le comunità montane ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata allo schema di bilancio di previsione, gli indicatori risultano tutti negativi ad eccezione dei seguenti indicatori:

- ✓ Indicatore P2: Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente, risultante minore del 20%. A tal proposito, la prevalenza delle entrate della Comunità proviene da finanza derivata, segnatamente da trasferimenti provinciali e, pertanto, il rapporto registra un dato poco elevato;
- ✓ Indicatore P8: riguarda l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate), che risulta minore del 54%. Le dotazioni di cassa della Comunità sono per lo più positive e sufficienti a far fronte alle spese. Pertanto, non determinandosi un frequente fabbisogno di cassa - presupposto essenziale per l'erogazione dei trasferimenti da parte della Provincia, anche in parte corrente - l'indicatore di riscossione risulta appena superiore al 50%;

Dato atto che, dalle risultanze degli equilibri di bilancio, si rileva un avanzo di amministrazione libero e presunto pari a € 193.959,56;

Rilevato che è stato acquisito al Prot. n. 2226 dd. 29 novembre 2023 il parere positivo del Revisore dei conti sullo schema di bilancio di previsione 2024-2026 e documenti allegati, nonché sul Documento Unico di Programmazione 2024-2026, previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto pertanto di approvare il bilancio di previsione 2024-2026 e dei suoi allegati, così composti:

- 📄 Documento Unico di programmazione 2024-2026, Allegato 1);
- 📄 Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati previsti dall'art. 171 del D. Lgs. 267/2000, Allegato 2);
- 📄 Nota integrativa al bilancio prevista dall'allegato 2/3 al D.Lgs. 118/2011, documento di informazioni supplementari volto a rappresentare la corretta e veritiera impostazione del bilancio (Allegato 3);
- 📄 Piano degli indicatori di bilancio di cui all'art. 18/bis del D. Lgs. 118/2011 (Allegato 4);

Rilevato inoltre che l'articolo 57, comma 2-ter, del D.L. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, ha novellato ulteriormente l'articolo 232 del TUEL ed ha previsto, per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, la possibilità di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, eliminando pertanto il termine temporale per l'esercizio di tale facoltà, mentre resta confermato l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011;

Rilevato altresì che l'articolo 233 comma 3 del TUEL specifica che "gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

Dato atto che la normativa sopracitata può trovare applicazione anche alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, in applicazione all'art. 18 della L.P. 3/2016, che stabilisce "Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili,

le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti.”;

Tenuto conto che la popolazione residente nel territorio degli Altipiani Cimbri è pari a 4.616 abitanti alla data del 01.01.2023;

Considerato quindi che, in assenza del regolamento citato nell'art. 18, comma 2, della L.P. 3/2006, è applicabile alla Comunità la facoltà di non adottare la contabilità economica e di non predisporre il bilancio consolidato;

Ricordato, altresì, che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 11 dd. 25 novembre 2019 e con decreti della Commissaria n. 12 dd. 29 aprile 2021 e n. 53 dd. 28 dicembre 2021, nonché con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 del 10 gennaio 2023 ci si è analogamente avvalsi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e di non predisporre il bilancio consolidato;

Ritenuto pertanto di confermare la volontà di avvalersi della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale come illustrato e di non predisporre il bilancio consolidato per le motivazioni di cui sopra, salva la necessità di allegare una situazione patrimoniale al 31 dicembre, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, in considerazione della necessità di avviare prontamente le attività di gestione finanziaria per il triennio 2024-2026;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12;

Vista la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;

Vista la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 *“Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”*;

Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott. Roberto Orempuller

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP) (Allegato 1), il bilancio di previsione, unitamente a tutti gli allegati (Allegato 2), la Nota Integrativa al bilancio di previsione 2024-2026 (Allegato 3) e il Piano degli Indicatori di bilancio (Allegato 4), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ai sensi della legge provinciale 06.07.2022, n. 7;
2. di dare atto che il bilancio di previsione per il triennio finanziario 2024-2026 rappresenta l'unico documento contabile e finanziario avente piena efficacia giuridica, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
3. di dare atto che è stato acquisito al Prot. n. 2226 dd. 29 novembre 2023 il parere del Revisore dei conti sullo schema di bilancio di previsione 2024-2026 e documenti allegati, nonché sul Documento Unico di Programmazione 2024-2026, previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che è stato acquisito senza alcuna prescrizione il parere positivo dell'Assemblea per la pianificazione e lo sviluppo con la deliberazione n. 2 del 11 dicembre 2023;
5. di dare atto altresì che i suddetti strumenti finanziari sono stati predisposti in conformità a tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;
6. di non adottare la contabilità economica, ai sensi dell'articolo 232 del TUEL, in quanto ente locale con popolazione fino a 5.000 abitanti, confermando l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 118/2011;
7. di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 233 comma 3 del TUEL, che prevede l'esenzione per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;
9. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
 - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034.